

CRON.
456/4



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Sezione stranieri

Il Giudice di pace di Napoli, in persona dell'avv. Guglielmo OLIVARES, nel procedimento iscritto al n. 114 A.G. strag. non contenzioso dell'anno 2011 vertente

T R A

██████████ (n. in Ucraina il ██████████), in Italia dom.to in Napoli alla via ██████████
██████████, elett.te dom.to in Napoli alla via Pietro Colletta n. 12 presso lo studio dell'avv. Liana Nesta, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Belluccio in virtù di procura in atti **RICORRENTE**

E

PREFETTO della PROVINCIA di NAPOLI – in persona del suo titolare che si dichiara rappresentato dal vice Questore aggiunto di P.S. dr.ssa Simona Maffei in virtù di delega in atti **RESISTENTE**
avente ad OGGETTO impugnazione del decreto di espulsione del 7/6/11, riservato all'udienza del 28.7.2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti e visti i documenti prodotti questo giudicante

RILEVATO

che con ricorso depositato il 13/7/11 il cittadino ucraina ██████████ impugnava il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli del 7/6/11 prot. n. 198 A.12/11/3^ Imm. deducendo, a sostegno, a) la omessa applicazione della direttiva europea CE, 115/2008 non avendo concesso un termine per il rimpatrio volontario dello straniero; b) violazione degli artt. 6, 7, 11 e 15 della citata direttiva in riferimento all'esistenza dei presupposti giustificante l'allontanamento coattivo; c) carenza di istruttoria e di motivazione circa la posizione dello straniero in Italia; d) errata valutazione dei presupposti per giustificare l'affermazione dell'esistenza del pericolo di fuga. Chiedeva annullarsi il decreto di espulsione con ammissione dello straniera al patrocinio a cari-

R.G. 114/11 – ██████████/U.T.G. Napoli

co dello Stato;
che veniva fissata l'udienza di comparizione e questo giudice, ritenuta l'esistenza del del Prefetto e la presenza della straniera in udienza;
che all'udienza del 28.7.2011 compariva in udienza la madre del ricorrente che dichiarava che questi era rientrato spontaneamente in Ucraina;
fumus boni juris e del pericolo nel ritardo nell'adozione di eventuali provvedimenti finali, disponeva la sospensione dell'esecutività e dell'esecuzione del provvedimento che il Prefetto, con delega al Questore di Napoli, si costituiva, depositava delega del Prefetto di Napoli, verbale di fermo e di identificazione della Legione Carabinieri Campania – Tenenza di Quarto Flegreo con accompagnamento presso la Questura di Napoli ufficio stranieri per i provvedimenti del caso, foglio notizie per l'identificazione del ricorrente;
che all'udienza del 28/7/11, acquisita tutta la documentazione necessaria alla istruzione del procedimento; ascoltata la madre dello straniero quale persona informata dei fatti; in assenza del rappresentante del Prefetto; ritenuto che il processo risultava sufficientemente istruito; rassegnate da parte ricorrente le conclusioni; questo giudice si riservava la decisione.

SI OSSERVA in FATTO

Il ricorrente, con ricorso depositato il 13/7/11, ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli l'ha espulso dal territorio nazionale ex art. 13 c. 2 lett. b) per essere entrato in Italia attraverso la frontiera di Tarvisio, di non aver chiesto il permesso di soggiorno ovvero effettuato la dichiarazione di presenza, che non vi erano i presupposti per la concessione di permesso di soggiorno ex art. 11 e 19 d. lgs. 286/98 (da ora T.U.), che vi era pericolo di fuga; disponendone l'accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica; che in mancanza di idoneo vettore veniva disposto il trattenimento presso il C.I.E. di Bari-Palese; che il Giudice id pace di Bari non convalidava il trattenimento per violazione della direttiva europea CE 115/2008 non essendo stato concesso allo straniero il termine per allontanarsi spontaneamente e sussistendo i presupposti per il ricongiungimento familiare (madre soggiornante in Italia con regolare permesso di soggiorno); con il decreto veniva in-

R.G. 114/11 –  /U.T.G. Napoli

formato che gli era impedito di entrare in Italia per i prossimi dieci anni salvo specifica autorizzazione del Ministero degli Interni, delle eventuali conseguenze penali in caso di violazione, della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

SI OSSERVA in DIRITTO

Va in via preliminare rilevato che, effettivamente come rileva il ricorrente, alla data del decreto di espulsione la direttiva europea 115/08 CE non era stata ancora recepita dallo Stato italiano anche se tanto, poi, è avvenuto con il d.l. 89 del 23/6/11 convertito senza modificazioni.


Ai fini del decidere va accertato se la normativa nazionale e la direttiva europea sono state correttamente applicate e se la situazione di fatto corrisponde all'ipotesi normativa applicata per decidere dell'espulsione.

In primo luogo va rilevato che il Prefetto dispone l'espulsione del ricorrente a mente dell'art. 13 c. 2 lett. b) T.U. assumendo di aver accertato l'esistenza di tutti i presupposti e di tutti gli elementi per disporre l'espulsione senza concedergli le guarentigie di cui alla citata direttiva europea.

Dall'istruttoria espletata in questa sede appare, invece, che il Prefetto non abbia valutato gli elementi di fatto che hanno impedito al ricorrente di ritornare nel suo paese allo scadere del periodo di cui al visto concessogli dalle Autorità del suo paese (80 giorni). Né pare abbia accertato l'esistenza di fatti impeditivi al rientro e/o alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari (stato di necessità) o se sussistessero i presupposti per la concessione del permesso per ricongiungimento familiare (elementi che hanno fatto decidere per la non convalida del trattenimento presso il C.I.,E. di Bari da parte del Giudice di pace del luogo). Ne pare che siano stati valutati attentamente se esistessero o meno i presupposti per la concessione del termine per l'allontanamento volontario.

In primo luogo è emerso che il ricorrente - entrato in Italia il 4/6/10 - in data 6/7/10 e, poi, in data 8/8/10 ricorreva alle cure mediche presso l'Ospedale 'S. Maria di Loreto Nuovo' e 'Fatebenefratelli' prima per uno stato febbrile e poi per una distorsione alla caviglia con immobilizzazione dell'arto.

R.G. 114/11 - [REDACTED] /U.T.G. Napoli



Anche se in posizione irregolare al termine delle cure, mentre si accingeva a rientrare nel suo paese (con volo prenotato e, poi, annullato per il 13/3/11) la madre [REDACTED] [REDACTED] – regolare in Italia con permesso di soggiorno e inserita nel contesto sociale con un lavoro e domicilio stabile – subiva una serie di problemi fisici fino ad essere ricoverata per subire un intervento per ‘fibromatosi uterina’. Dopo l’intervento per la degenza e per l’impossibilità di attendere a tutte le mansioni di collaboratrice domestica, il ricorrente rimaneva al suo fianco per assisterla ed aiutarla nelle incombenze più gravose fino alla completa guarigione. Il 13/5/11 prenotava l’aereo per rientrare in Ucraina (il volo era fissato per il 10/7/11). Il 7/6/11 interveniva il decreto di espulsione.

L’errata valutazione ed istruttoria del Prefetto emerge proprio dal foglio notizie. Infatti da esso emerge con estrema chiarezza che il ricorrente è entrato in Italia con regolare visto (ignaro della normativa italiana non ha presentato la dichiarazione di presenza o richiesto il permesso di soggiorno) e passaporto valido attraverso il quale è stato identificato. Ha candidamente comunicato i motivi per cui era venuto in Italia e la sua volontà di rientrare nel suo paese (aveva il volo già prenotato). Ha dichiarato anche di avere i mezzi finanziari per l’acquisto del titolo di viaggio (ha comunicato di svolgere lavori saltuari).


Va solo rilevato (elemento sui cui, in effetti, si base il decreto di espulsione) che il ricorrente sarebbe stato fermato in stato di alterazione alcoolica a seguito di un incidente stradale (sbandamento contro un’auto ferma in sosta), anche se non è specificato il tasso alcolemico rilevato al momento dell’evento.

Alla luce di queste affermazioni appare evidente la violazione del T.U. e della pluricittà direttiva (sia che la si voglia applicare in quanto non recepita al 24/12/10 dal legislatore italiano, sia che si voglia far riferimento al d.l. 89/11 convertito).

La lett. b) del c. 2 dell’art. 13 T.U. ha previsto una scriminante all’obbligo della comunicazione di presenza sul territorio e/o di richiesta di permesso di soggiorno: “per causa di forza maggiore”.

Appare chiaro e delicato valutare il concetto di forza maggiore che possa fungere da scriminante per gli obblighi imposti allo straniero. E’ evidente che è il giudice – non

R.G. 114/11 – [REDACTED] /U.T.G. Napoli



avendo il legislatore codificato delle ipotesi - stabilire se una determinata situazione possa essere ritenuta causa di forza maggiore o meno.

A parere di questo giudice – mancando la prova che il ricorrente si sia sottratto ad eventuali accertamenti od obblighi imposti dalle Autorità italiane – la situazione di salute propria o di propri stretti familiari (nel caso di specie: la madre) che hanno imposto ricoveri, cure, interventi chirurgici, degenza e convalescenza più o meno lunga, costituiscono fattori di forza maggiore che possono ritenersi aver impedito il rientro in Ucraina del ricorrente alla scadenza del visto.

A questo aggiungasi che l'individuazione a mezzo passaporto valido, la prenotazione (fin dal 13/5/11) del volo per rientrare nel proprio paese (impedito solo dal fermo per il motivo innanzi detto), la volontà dichiarata di farvi rientro, la disponibilità di un alloggio stabile (presso la madre, come dichiarato) e di mezzi finanziari (egli lavora, anche se saltuariamente, e la madre è regolarmente inquadrata come collaboratrice domestica) costituiscono una errata valutazione dell'esistenza degli elementi per l'applicazione della direttiva europea innanzi indicata.


Né può affermarsi, per giustificare la legittimità dell'espulsione, il pericolo di fuga. Invero il passaporto poteva essere trattenuto dalla P.S., il ricorrente poteva essere sottoposto all'obbligo di presentarsi periodicamente presso una stazione di P.S. per far accertare la sua presenza sul territorio in attesa di rientrare – spontaneamente – nel proprio paese nel termine concesso dalle Autorità. La volontà di voler far rientro nel proprio paese e la prenotazione del volo già effettuata non possono avvalorare il 'pericolo di fuga' che il Prefetto ritiene sussistere nel caso in esame.

A parere di questo giudice il decreto di espulsione è viziato in nuce – come rilevato dallo stesso Ufficio di Bari in sede di convalida del trattenimento presso il locale C.I.E. (non concessa) – in quanto al ricorrente andavano concesse le garanzie previste dalla direttiva CE 115/08: il termine per ritornare in patria spontaneamente.

Aggiungasi che il decreto appare viziato anche per un ulteriore motivo: il comminato divieto di rientrare in Italia per dieci anni salvo diverso provvedimento del Ministero dell'Interno.

Sempre la direttiva europea oggi in vigore dispone che se non vi sono motivi di parti-

R.G. 114/11 –  /U.T.G. Napoli



colare rilevanza (sicurezza pubblica, reati di particolare natura e gravità ed allarme sociale) il divieto di reingresso in Italia deve essere indicato in cinque anni.

Nel caso in esame tale divieto è stato fissato in dieci anni senza una particolare e precisa valutazione delle circostanze di fatto (il ricorrente è incensurato, non ha commesso reati di particolare allarme sociale, si era già predisposto a rientrare in Ucraina spontaneamente). Evidente appare la forzatura della situazione di fatto, la sommaria istruttoria e l'errata applicazione delle norme in esame.

Il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli va accolto e ne va dichiarata la nullità e conseguente inefficacia.

Per quanto attiene alla richiesta di ammissione al patrocinio a carico dello Stato ed alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della ricorrente, questo giudice, letta l'istanza; provvede alla liquidazione delle competenze con separato decreto, d'ufficio in mancanza di notula, tenendo conto dell'attività effettuata e dello scaglione tariffario applicabile ai giudizi della natura di quello esaminato.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 13 e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e gli artt. 737 e segg. c.p.c.

ACCOGLIE

il ricorso proposto con atto del 13.7.2011 da [REDACTED] avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli n. 198 A.12/11/3^ Imm. datato 7/6/11 che dichiara nullo ed inefficace;

ORDINA

che il presente provvedimento venga comunicato al S.I.S. per la cancellazione della segnalazione (se effettuata);

AMMETTE

il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato che liquida d'ufficio, in mancanza di notula, con separato decreto..

Così deciso in Napoli il 28.7.2011

Il Giudice di pace
avv. Guglielmo Olivares

R.G. 114/11 - [REDACTED] U.T.G. Napoli

UFFICIO DI CANCELLERIA
L. 01/08/11
L. CANCELLIERE D.
Alessandra Castellano